

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA****DETERMINAZIONE**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20240052770 Data 30-10-2024**Codice e Num. Det. DDVA4 - 1000 - 2024****OGGETTO**

AIA RILASCIATA A RAEE.MAN SRL CON DDVA4 22/2023 - MODIFICA SOSTANZIALE EX ART.29-NONIES D.LGS.152/06 GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NON NELLO STABILIMENTO DI SALE (AL).

DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1
SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO VIABILITÀ – AMBIENTE – ESPROPRI
Servizio Amministrativo VIA – VAS - AIA

Il sottoscritto Ing. Paolo Platania, Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1, in forza di decreto del Presidente n. 290/62244 del 29.12.2023;

Visto l' art.107 D.Lgs. 267/00;

Visti gli artt.4 e 70, comma 6 D.Lgs.165/01;

Visto l'art.35 del nuovo Statuto Provinciale approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n.2/77205 del 30.9.2015;

VISTI:

Il Testo Unico Ambientale D.Lgs.152/06, Parte II, Titolo III-bis *“L'autorizzazione integrata ambientale”* e in particolare l'art.29-nonies *“Modifica degli impianti o variazione del gestore”*;

I seguenti articoli L.241/90 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*:

- art. 7 *“Comunicazione di avvio del procedimento”*;

- art.14 *“Conferenze di servizi”* e seguenti;

Il Regolamento di disciplina dello Sportello Unico Attività Produttive DPR 160/10 ed i particolare gli articoli dal 4 al 6;

VISTA L'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 a RAEE.MAN SRL con determinazione dirigenziale n. DDVA4 22/1974 del 17.1.2023 per l'esercizio dell'attività di cui all'Allegato VIII Parte II D.Lgs.152/06 Categoria 5.5 *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg (Ton), eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.”*;

PREMESSO CHE:

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Con nota ns n.p.g. 39508 del 4.8.2023 il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) di Sale (AL) trasmetteva, unitamente alla richiesta di avvalimento con delega alla Provincia di Alessandria del relativo procedimento, documentazione relativa ad istanza di modifica sostanziale ex art.29-nonies D.lgs.152/06 della succitata AIA presentata da RAEE.MAN SRL (Codice Fiscale e P.IVA 02236550063), avente sede legale e operativa in Via Stramesi, n.1 - Sale (AL), e consistente sinteticamente in:

- Revisione della configurazione delle sezioni operative del complesso destinate alla gestione dei rifiuti e dei quantitativi di rifiuti stoccabili in corrispondenza delle sezioni stesse;
- Revisione delle operazioni di recupero/smaltimento effettuabili con riferimento ai rifiuti gestiti e delle relative potenzialità;
- Revisione delle modalità di classificazione degli End of Waste (EOW) ottenuti;
- Revisione dei codici EER, riferiti a rifiuti pericolosi e non pericolosi, ritirati da terzi e gestibili presso il complesso;
- Individuazione di nuovi punti di emissione in atmosfera;
- Revisione del piano di monitoraggio interno del complesso.

Il Servizio Tecnico VIA-VAS-AIA, istruiva il procedimento come di seguito riepilogato.

Con nota n.p.g. 40798 dell'11.8.2023 si comunicava a RAEE.MAN SRL ed agli enti coinvolti, l'avvio del procedimento ex art.7 L.241/90 nonché la pubblicazione sul sito dell'Ente della documentazione progettuale presentata in sede di istanza, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni ai sensi dell'art.29-quater comma 3 D.Lgs.152/06;

In data 3.11.2023, si teneva la prima riunione di conferenza di servizi (convocata con nota n.p.g. 46081 del 21.9.2023), nell'ambito della quale si evidenziava che la modifica richiesta dall'impresa prevede un aumento notevole dei rifiuti sia in ingresso che in stoccaggio, e venivano espressi i pareri/contributi pervenuti da parte dei seguenti soggetti coinvolti nel procedimento:

- AMAG Reti Idriche Spa (ns n.p.g. 42694 del 31.8.2023): esprimeva proprio nulla osta alla modifica sostanziale in esame;
- ARPA (ns n.p.g. 56861 del 23.11.2023): richiedeva integrazioni al fine di redigere contributo tecnico esaustivo;
- Comune di Sale (ns n.p.g. 54998 del 14.11.2023): richiedeva documentazione integrativa;
- Uffici tecnici di competenza della Provincia di Alessandria:
 1. Servizio Gestione Rifiuti: rilevava lacune circa l'esatta individuazione delle modifiche all'impianto previste a progetto, esprimeva perplessità circa la possibilità di autorizzare la gestione dei veicoli fuori uso, nonché circa l'incremento dei quantitativi di rifiuti stoccabili richiesto, ritenuto decisamente eccessivo in base agli spazi a disposizione, e richiedeva pertanto approfondimenti e informazioni integrative nel merito;
 2. Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse idriche: rilevava che la competenza ad esprimersi circa la matrice ambientale acque è in capo al locale gestore del servizio idrico integrato, ossia ad AMAG Reti Idriche Spa;
 3. Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria: rilevava non poter esprimere proprio parere in ragione della superficialità della documentazione presentata dalla proponente in ordine ai quattro nuovi punti di emissione in atmosfera previsti nella modifica in esame (E1-aspirazione impianto trattamento pannelli fotovoltaici e airbag/preensionatori, E2-aspirazione impianto raffinazione metalli, Ed1-aspirazione sfiato serbatoio stoccaggio oli esausti (rifiuti pericolosi), Ed2-aspirazione trattamento RAEE pericolosi e non pericolosi), rispetto a cui segnalava pertanto la necessità di informazioni integrative;

La conferenza si concludeva, giusta verbale n.p.g. 57494 del 28.11.2023, con l'assegnazione alla proponente dei seguenti adempimenti:

- accertare se in base all'incremento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio l'impresa è soggetta al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 D.Lgs.152/06, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale;
- trasmettere le integrazioni documentali richieste nei succitati pareri, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale,

cui la stessa provvedeva, rispettivamente, con nota ns n.p.g. 57090 del 24.11.2023 di comunicazione della non soggezione del progetto in esame alla verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs.152/06, e ns n.p.g. 9409 del 24.2.2024, di trasmissione delle integrazioni richieste;

Con nota n.p.g. 12551 del 13.3.2024, si convocava la seconda riunione della conferenza di servizi per l'esame delle integrazioni trasmesse dalla proponente, che si svolgeva il giorno 8.4.2024;

Nell'ambito della conferenza, giusta verbale n.p.g. 17518 del 9.4.2024, il Comune di Sale riteneva soddisfatte le proprie richieste integrative e si esprimeva favorevolmente alla modifica in oggetto e pervenivano altresì i pareri/contributi dei seguenti soggetti:

- ASL di Alessandria (ns n.p.g. 16083 del 2.4.2024): esprimeva proprio parere favorevole;
- ARPA (ns n.p.g. 18503 del 15.4.24): riteneva le integrazioni sufficienti per poter valutare gli aspetti emissivi anche se dal punto di vista delle emissioni diffuse conservava alcune perplessità, rimandava all'ASL per le valutazioni di competenza e si riservava di effettuare ulteriori approfondimenti anche mediante attività in loco finalizzate ad escludere l'effettiva trascurabilità delle emissioni diffuse;
- Uffici tecnici di competenza della Provincia di Alessandria:
 1. Servizio Gestione Rifiuti: preso atto dell'ottemperanza della proponente alle richieste integrative e dello stralcio della gestione dei veicoli fuori uso dal progetto, dichiarava in via generale non rilevare motivi ostativi rispetto alle modifiche richieste, pur mantenendo una riserva circa gli incrementi dei quantitativi di rifiuti nel progetto giustificati con la sovrapposizione dei contenitori dei rifiuti stessi; a tal proposito prescriveva che la sovrapposizione avvenga modo da non creare situazioni pericolose per franamento e instabilità, e richiedeva la costante garanzia di una agevole movimentazione dei rifiuti con mantenimento di spazi di manovra e transito di dimensioni adeguate;
 2. il Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria: esprimeva le richieste integrative soddisfatte e si esprimeva favorevolmente alla modifica *de quo*;

A completamento della documentazione integrativa già inoltrata, con nota ns n.p.g. 17613 del 10.4.2024, RAEE.MAN SRL trasmetteva la valutazione previsionale di impatto acustico ambientale che, con nota n.p.g. 19712 del 19.4.2024, veniva fatta pervenire ai soggetti coinvolti nel procedimento per l'espressione di eventuali osservazioni, e rispetto a cui giungeva il riscontro di ARPA (ns n.p.g. 20804 del 29.4.2024) che esprimeva propria valutazione tecnica favorevole con prescrizioni;

Con pec n.p.g. 24635 del 20.5.2024 si trasmetteva a RAEE.MAN SRL, a titolo di conoscenza, il contributo di ARPA ns n.p.g. 20804 del 29.4.2024, che RAEE.MAN SRL riscontrava, procedendo ad aggiornare valutazione previsionale di impatto acustico ambientale alla luce delle indicazioni di ARPA, con nota ns n.p.g. 26205 del 28.5.2024;

Con nota ns n.p.g. 24747 del 21.5.2024, RAEE.MAN SRL comunicava la necessità di effettuare alcuni aggiornamenti al progetto in esame, di cui trasmetteva relativa documentazione;

Con nota n.p.g. 31076 del 18.6.2024, si richiedeva il parere degli enti coinvolti nel procedimento in ordine alle suddette integrazioni trasmesse da RAEE.MAN SRL con le citate note ns n.p.g. 26205 del 28.5.2024 e ns n.p.g. 24747 del 21.5.2024, che riscontravano come segue:

- ARPA (ns n.p.g. 34915 del 5.7.24): esprimeva valutazione tecnica favorevole con prescrizioni;
- AMAG Reti Idriche Spa (ns n.p.g. 35422 del 9.7.2024): ribadisce proprio precedente nulla osta alla modifica sostanziale in esame;
- Comune di Sale (ns n.p.g. 35961 del 11.7.2024): comunicava non ravvisare elementi ostativi alla modifica richiesta dalla proponente;

A seguito dell'inoltro, con nota ns n.p.g. 45181 del 16.9.2024, da parte di RAEE.MAN SRL di ulteriori aggiornamenti alla documentazione progettuale presentata, con nota n.p.g. 45350 del 17.9.2024, si richiedeva il parere nel merito agli enti coinvolti nel procedimento da cui pervenivano le risposte, entrambe di conferma del parere favorevole già espresso, di AMAG Reti Idriche Spa (nota ns n.p.g. 46422 del 24.9.2024) e dell'ASL di Alessandria (nota ns n.p.g. 47052 del 27.9.2024);

PRESO ATTO CHE:

- la documentazione presentata in allegato all'istanza è esaustiva;
- i pareri espressi in merito ad essa sono tutti favorevoli, salvo prevedere indicazioni prescrittive;

RICHIAMATE le seguenti norme:

DATO ATTO che, alla luce delle modifiche in oggetto, occorre autorizzare la proponente, oltre che per le attività già autorizzate con l'AIA vigente, anche per l'attività di cui all'allegato VIII alla parte Terza D.Lgs.152/06 Categoria 5.3.b) *“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: [...] 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. [...]”* ;

CONSIDERATO l'esito dei lavori compiuti in ogni riunione della conferenza di servizi, tenutasi anche a seguito delle modifiche progettuali predisposte dalla società proponente, durante la quale i soggetti presenti si sono espressi favorevolmente alle realizzazione della modifica sostanziale oggetto di istanza;

RILEVATO che dall'analisi della documentazione presentata il progetto risulta non essere in contrasto con le BAT (Best Available Techniques) di settore di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della commissione del 10.8.2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio;

DATO ATTO infine che la citata documentazione è conservata nel fascicolo della pratica presso gli uffici del Servizio Tecnico V.I.A. - V.A.S. - A.I.A. della Direzione Ambiente Viabilità 1 dell'Ente al quale è possibile accedere ai sensi degli artt.22 e seguenti L.241/90 e dell'art.5 D.Lgs.33/13, nonché mediante accesso diretto, per ciò che riguarda la documentazione principale, al sito istituzionale dell'ente al seguente link:

<http://int.provincia.alessandria.it/index.php?ctl=progetti&idbl=330&blpd=121¶m=2023viadep&fl=singola&id=3402>

D E T E R M I N A

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

1. Autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs. 152/06, RAEE.MAN SRL (Codice Fiscale e P.IVA 02236550063), avente sede legale e operativa in Via Stramesi, n.1 - Sale (AL), la modifica sostanziale dell'AIA - rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DDVA4 22/1974 del 17.1.2023 per l'esercizio dell'attività di cui all'Allegato VIII Parte II D.Lgs.152/06 Categoria 5.5 *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg (Ton), eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.”* - consistente sinteticamente in:

- Revisione della configurazione delle sezioni operative del complesso destinate alla gestione dei rifiuti e dei quantitativi di rifiuti stoccabili in corrispondenza delle sezioni stesse;
- Revisione delle operazioni di recupero/smaltimento effettuabili con riferimento ai rifiuti gestiti e delle relative potenzialità;
- Revisione delle modalità di classificazione degli End of Waste (EOW) ottenuti;
- Revisione dei codici EER, riferiti a rifiuti pericolosi e non pericolosi, ritirati da terzi e gestibili presso il complesso;
- Individuazione di nuovi punti di emissione in atmosfera;
- Revisione del piano di monitoraggio interno del complesso;

2. Autorizzare, ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs. 152/06, RAEE.MAN SRL (Codice Fiscale e P.IVA 02236550063), avente sede legale e operativa in Via Stramesi, n.1 - Sale (AL), all'esercizio dell'attività di cui all'Allegato VIII Parte II D.Lgs.152/06 Categoria 5.3.b) *“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: [...] 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. [...]”*, in quanto categoria di attività derivante dalla modifica sostanziale come autorizzata al precedente punto 1.;

3. Vincolare l'esercizio dell'attività al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4. Dichiarare che il presente atto costituisce integrazione della vigente AIA, rilasciata a RAEE.MAN SRL con la richiamata determinazione dirigenziale n. DDVA4 22/1974 del 17.1.2023, e pertanto avrà scadenza nel medesimo termine per essa previsto del **17.1.2039**, e dovrà essere conservato ed esibito su richiesta unitamente alla stessa;

5. Richiamare, secondo il disposto dell'art. 29-decies D.Lgs. 152/06, che l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche dal Dipartimento della Provincia di Alessandria di A.R.P.A. Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est;

6. Fare obbligo alla società proponente di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), ai sensi della L.R. 1/18 e della D.G.R. n.20-192 del 12.6.2000, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati. L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12.6.2000;

7. Evidenziare che, ex art. 29-octies D.Lgs. 152/06, si provvederà al rinnovo/riesame dell'A.I.A., secondo la casistica ivi indicata. Inoltre a norma dell'art. 29-nonies l'impresa dovrà comunicare all'autorità

competente le eventuali modifiche agli impianti come specificato nelle prescrizioni generali di cui all'allegato tecnico e qualsiasi variazione alla titolarità della gestione dell'impianto;

8. Dare atto che la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per giorni 15;

9. Trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Sale per gli adempimenti di competenza come previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.R. 160/10 e dalla Circolare della Regione Piemonte n. 3/ASC/AMD/SRI del 19.3.2012;

10. Rammentare che è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte per ottenere l'annullamento del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 29 del Codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/10, e ricorso straordinario al capo dello stato per motivi di legittimità, ai sensi degli artt.8 e seguenti del D.P.R. 1199/71, ricorso esperibile rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Ing. Paolo Platania

Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)